



Roma, li

Al Segretario Generale
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo
Arch. Antonia Pasqua Recchia

Egr. dottoressa,

dopo attenta visione e verifica del *codice di comportamento del MIBACT* allegato al D. M. 23 dicembre 2015, rappresentiamo quanto segue.

All'art. 3 comma 7 si legge che *"In attuazione dell'art. 53, comma 1 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e della circolare 6 agosto 2010 n. 11 del Dipartimento della Funzione pubblica, il dipendente appartenente a qualsiasi area funzionale che ricopre la qualifica di dirigente sindacale ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del CCN Quadro 7 agosto 1998 non può essere assegnato, nell'ambito dell'Unità operativa di appartenenza, a sezioni, unità organiche, servizi che si occupano della gestione del personale, nonché delle relazioni sindacali e che sono tenuti ad assicurare la massima riservatezza, non può essere nominato componente di Consigli di Amministrazione o Comitati di gestione o organismi analoghi, non può essere assegnato presso i Servizi informatici, considerata la tracciabilità dei dati, non può essere nominato in commissioni di esami, quale componente o segretario. Tale incompatibilità permane sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale"*.

In realtà la portata del combinato normo-contrattuale che disciplina la materia è diversa e la disposizione di cui al comma 7 dell'art. 3 si presta ad interpretazioni estremamente estensiva della restrizione.

Infatti, al disposto di cui all'art. 53 comma 1-bis del d. lgs. 165/2001 che ha introdotto il divieto – e non il d. lgs. 150/2009 citato – stabilendo che *"Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni"*, ha fatto seguito la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica – n. 11/2010, ad oggetto *"requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle pubbliche amministrazioni"*, che ha chiarito che il regime di vincolo stabilito individua in modo chiaro la **competenza specifica in materia di gestione «del» personale**. Tale restrizione è dunque da ricondursi propriamente ed esclusivamente ai soli uffici cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la competenza sulla gestione del personale in ciascuna amministrazione; dunque, non è compresa nella previsione, ad esempio, la preposizione ad uffici che, tra le altre competenze, svolgono anche l'attività di gestione del personale (ad esempio, i Capi Dipartimento e i Segretari generali preposti a strutture organizzative

complesse nel cui ambito sono collocati gli uffici dirigenziali generali competenti in materia di affari generali e personale, mentre rientrano nel regime restrittivo i Capi Dipartimento degli affari generali e personale).

Rappresenterebbe infatti una grave illegittimità, attribuire al disposto normativo un'accezione più ampia di quella prevista dalla legge, non circoscrivendola ai soli casi di competenza specifica alla gestione del personale.

Per questi motivi chiediamo la convocazione di un incontro urgente nell'ambito del quale confrontarsi con l'Amministrazione per giungere ad una modifica del testo.

FP CGIL
Claudio Meloni

CISL FP
Daniela Volpato

UIL PA
Enzo Feliciani